

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G15549 del 04/11/2014

Proposta n. 17394 del 14/10/2014

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Montelanico (RM) – Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° A0377 del 25 gennaio 2011 "Trasferimento dei vincoli di uso civico su terreni di natura patrimoniale e contestuale assegnazione degli stessi a categoria a) di cui all'art. 11 della Legge 16 giugno 1927 n° 1766" .

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	G. RANDOLFI	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *USI CIVICI* – **Comune di Montelanico (RM)** – Rettifica della Determinazione Dirigenziale n° A0377 del 25 gennaio 2011 “Trasferimento dei vincoli di uso civico su terreni di natura patrimoniale e contestuale assegnazione degli stessi a categoria a) di cui all’art. 11 della Legge 16 giugno 1927 n° 1766” .

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n° 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n° 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 12 della L.16/06/27, n° 1766;

VISTI gli artt. 39 e 41 del R.D. 26/02/28, n° 332;

VISTO il D.P.R. 24/07/77, n° 616;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche;

PREMESSO che :

- Con determina dirigenziale n° A0377 del 25 gennaio 2011, è stato disposto il trasferimento dei vincoli di uso civico da terreni appartenenti alla collettività di Montelanico su terreni di natura patrimoniale del Comune medesimo, con contestuale assegnazione degli stessi alla categoria a) di cui all’art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- Che detto provvedimento riguardava terreni di natura collettiva estesi per Ha 3.03.34 di cui Ha 1.79.30 censiti in catasto dell’omonimo comune al foglio n° 7, particelle nn. 38, 45, 47 e 48; ed Ha 1.24.04, censiti al foglio n° 6, particelle nn. 13, 19, 21, 23 e 25;
- A fronte di tale sclassificazione venivano individuati Ha 22.06.25, di natura patrimoniale del comune, su cui trasferire i diritti civici, risultanti censiti al foglio n° 1, particelle nn. 2 e 3; foglio n° 30, particella n. 49; foglio n° 18, particella n. 40; foglio n° 29, particella n. 2 e foglio n. 30, particelle nn. 1, 2, 3, 4 e 5; con una ulteriore indennità per la collettività di € 32.013,00 a conguaglio del patrimonio trasferito;
- I terreni oggetto di sclassificazione risultano ricompresi in una più vasta area già oggetto di precedenti provvedimenti regionali di mutamento di destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 12 della citata L. 1766/1927 e più precisamente:
 - a) Ha 23.63.20, con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 5824 del 18/07/1996, (terreni censiti al Fg. N. 6 – part. lle nn. 6-7-9-12-13/p-14-15-17 e 19 ed al Fg. N. 7- part. 1), ai fini della successiva concessione alla Soc. INCA srl;
 - b) Ha 33.43.20 con successiva Determina dirigenziale n. 646 del 20/12/1999, lo stesso comprensorio di cui al punto a), con l’aggiunta della part. N. 18 del Fg. N. 6;
- Successivamente è pervenuto un esposto con il quale si faceva riferimento a presunte irregolarità riguardanti una attività estrattiva, che si sostanziano in :
 - esistenza di vincoli paesaggistici;

- superamento della superficie autorizzata ad attività estrattiva tra l'altro ricoperta a bosco;
- ubicazione di manufatti ed impianti della cava su area non destinata ad attività estrattiva, a seguito del quale sono stati richiesti opportuni e precisi chiarimenti al Comune di Montelanico ed al perito demaniale, incaricato della relazione peritale oggetto dell'ultimo provvedimento regionale;
- con nota protocollo n° 134978/GR/04/19 del 4 marzo 2014, la Direzione Agricoltura ha, comunque, riscontrato l'esposto relazionando e chiarendo i contenuti del provvedimento regionale n° A0377 del 25 gennaio 2011 a tutti i soggetti interessati dall'esposto stesso;
- il Comune di Montelanico con nota del 15/04/2014- prot. n° 1785, agli atti, della Direzione Agricoltura, al prot. n° 230568 del 16/04/2014, ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti, i quali, con nota n° 269541/GR/04/19 del 9 maggio 2014, sono stati trasmessi ai soggetti interessati, comunicando, contestualmente, per quanto di propria competenza, la chiusura del procedimento stesso non evidenziandosi ulteriori adempimenti da compiere al riguardo;

CONSIDERATO che con successivo esposto datato 5 agosto 2014, è stato rappresentato che alcune particelle oggetto del citato provvedimento n° A0377/2011, risultavano allibrate, al catasto terreni, a soggetti privati anziché al Comune di Montelanico, ed in particolare le particelle nn° 20,21, 23, 24 e 25 del foglio n. 6;

VISTA la nota della Direzione Agricoltura prot. n° 464617/GR/04/19 del 12 agosto 2014 e successiva prot. n° 522619/GR/04/19 del 22 settembre 2014, di sollecito, con la quali sono stati richiesti ulteriori chiarimenti al medesimo comune di Montelanico circa la natura giuridica dei terreni intestati a privati, con eccezione della particella 22, risultante, comunque, intestata al Comune di Montelanico;

VISTA la nota prot, n° 4261 del 10 ottobre 2014, con la quale il Comune di Montelanico al riguardo della diversa intestazione catastale comunica che:

- a) le particelle 20,21, 23 e 24 del foglio n. 6 risultano intestate a privati solo presso il catasto terreni mentre non risultano nel sistema di pubblicità immobiliare;
- b) tali terreni risultano affrancati a mezzo di un atto di affrancazione del canone enfiteutico di parte delle particelle 7/p, 13/p e 19/p del foglio n. 6, avvenuto nell'anno 1978;
- c) presumibilmente anche la particella n. 25 del foglio n. 6 potrebbe, in maniera analoga, essere pervenuta ad altri soggetti privati anche se non si é riscontrato alcun atto pubblico al riguardo;
- d) dal censimento delle terre di demanio civico, redatto nell'anno 1989, dal Geom. Cenci Domenico, in qualità di perito demaniale, le particelle dal n° 1 al n° 19 del foglio n° 6, sono indicate come appartenenti al demanio civico;
- e) di conseguenza, comunque, ritiene del tutto illegittimo qualsiasi atto intercorso, per impossibilità giuridica dell'oggetto, trattandosi di terreni appartenenti originariamente al demanio civico di Montelanico e, pertanto, per sua stessa natura, inalienabili senza la dovuta autorizzazione preventiva dell'organo competente;

PRESO ATTO che con la medesima nota 4261/2014 il Comune di Montelanico pur ritenendo appartenenti al demanio civico i terreni in questione richiede un ulteriore accertamento demaniale e, comunque, la rettifica del precedente atto n° A0377/2011;

ATTESO che le conclusioni a cui è pervenuto il Comune di Montelanico non possono che essere condivise in quanto le avvenute affrancazione dei canoni sono da ritenersi del tutto improprie e prive di legittimità, poiché in contrasto con la vigente normativa in materia, rendendo di fatto nulli gli atti sottoscritti;

CONSIDERATO che per tali terreni occorrerà procedere alla sistemazione a termini di legge, nonché dare atto che trattasi, nella fattispecie, di “possessi contestati”;

RITENUTO che l'intestazione catastale dei terreni sopra riportati, sino a comprovati fatti e soluzioni derivanti da successive operazioni demaniali, impone, in autotutela, la necessità di apportare una doverosa rettifica della determina dirigenziale A0377/2011, mediante stralcio degli stessi dal contesto dell'atto stesso;

DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di rettificare la determina dirigenziale n° A0377 del 25 gennaio 2011 avente ad oggetto “Trasferimento dei vincoli di uso civico su terreni di natura patrimoniale e contestuale assegnazione degli stessi a categoria a) di cui all'art. 11 della Legge 16 giugno 1927 n° 1766” nel senso che vanno stralciate dal provvedimento di sclassificazione, di cui agli artt. 12 della L. 1766/1927 e artt. 39 e 41 del R.D. 26/02.1928 n. 332, i seguenti terreni così identificati catastalmente:
 - foglio n° 6, particelle nn. 20, 21, 23, 24 e 25 della superficie complessiva di Ha 1.01.24;
- 2) Il Comune di Montelanico è tenuto a rettificare l'annotazione presso il competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, dei terreni in questione, rispetto alle disposizioni di cui al citato provvedimento regionale, prevedendo l'annotazione “possesso contestato”;
- 3) Per tali terreni dovrà essere attivata una procedura di accertamento della loro natura giuridica, da avviarsi a cura del perito demaniale, incaricato per il territorio di Montelanico, le cui spese sono, provvisoriamente, poste a carico del comune medesimo;
- 4) Il Comune di Montelanico, tramite il proprio comando di Polizia Municipale è tenuto a notificare il presente atto ai soggetti privati, risultanti intestatari dei terreni sopra indicati;

Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'atto oggetto della presente rettifica.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore della Direzione
Roberto Ottaviani